

ARCHEOCLUB D'ITALIA A.P.S.

Ente Morale D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565

- STATUTO NAZIONALE -

Titolo I - DEFINIZIONE E SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE

1. L'Archeoclub d'Italia si costituisce nel 1971 al fine di sostenere, con un impegno concreto, gli studiosi e gli esperti dell'archeologia nella divulgazione della conoscenza del Passato. Sin dalla fondazione l'associazione ha sempre indicato come dovere dei soci l'adoperarsi concretamente per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali italiani.
2. L'Associazione ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 è riconosciuta quale persona giuridica con Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1986 n. 565.
3. Con il presente Statuto che, ai sensi D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore -, si adegua e modifica quello approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 maggio 2014.
4. L'Archeoclub d'Italia, associazione di cittadini a diffusione nazionale, diventa Ente del Terzo Settore (ETS), con la denominazione "Archeoclub d'Italia APS", Associazione di Promozione Sociale.
5. L'Associazione usa la denominazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e Ets o la locuzione Ente del Terzo Settore in conformità alle normative vigenti.

ART. 2

EMBLEMA

L'emblema dell'Archeoclub d'Italia è un doppio cerchio su fondo bianco con la scritta all'interno del primo cerchio ARCHEOCLUB D'ITALIA di colore nero mentre nel secondo cerchio è raffigurata la lettera ALFA di colore rosso è simbolo obbligatorio per tutte le Sedi che esclude qualsiasi altra simbologia o elaborazione grafica in uso. L'emblema nazionale potrà essere modificato ed adottato con delibera della Direzione Nazionale e non richiederà formale variazione del presente Statuto.



ART. 3

SEDE

L'Archeoclub d'Italia CF. 80172190581 ha sede legale a Roma in Via Massaciuccoli n.12. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune capoluogo potrà essere decisa con delibera della Direzione Nazionale e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

ART. 4

PATRIMONIO E DISPONIBILITA' ECONOMICHE

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

b) contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione non possono che essere reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali e a quelle a esse direttamente connesse.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone di:

a) quote sociali;

b) oblazioni volontarie dei soci;

c) sovvenzioni e contributi elargiti dallo Stato, da Enti pubblici o da privati;

d) proventi di iniziative promosse dall'Associazione nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge in materia;

e) delle rendite del patrimonio.

Art. 5

ESCLUSIONI E ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO

1. Viene tassativamente esclusa ogni finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria. L'Associazione si riconosce nelle attività associative nei valori espressi dalla Costituzione italiana quali irrinunciabili basi per una ordinata convivenza civile.

2. L'Associazione non persegue scopi di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle normative fiscali vigenti, andranno utilizzati dall'Associazione per il miglioramento delle attività istituzionali. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, di una o più attività d'interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 6

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E MODALITÀ ATTUATIVE

1. L'Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, art. 5 lettera d) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

e) formazione universitaria e post-universitaria, art. 5 lettera g) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n: 117/2017;

- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n: 117/2017;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n: 117/2017;
- i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, art. 5 lettera j) del Decreto Legislativo n: 117/2017;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n: 117/2017;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n: 117/2017;
- l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n: 117/2017;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n: 117/2017.

2. L'Associazione per raggiungere le finalità generali di cui al comma uno, opera attraverso campagne di formazione, informazione e sensibilizzazione, promuove iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizza progetti, produce pubblicazioni e materiale audiovisivo, sviluppa attività educative con iniziative ed attività didattiche.

Le predette attività sono sviluppate attraverso le seguenti modalità:

- a) tutela, promozione e valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici, in supporto degli enti istituzionali preposti, anche in convenzione; promozione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e naturalistici di cui al Codice dei beni Culturali e del paesaggio, coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte, dal D.L. 21 settembre 2019, modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 132. e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) concorre con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell'Unione Europea e con altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo e del Ministero per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
- c) promozione di attività di studio, catalogazione, valorizzazione e fruizione di beni demoetnoantropologici, materiali e immateriali;
- d) promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di scavi archeologici e restauri monumentali in accordo con le Autorità preposte;
- e) gestire aree, siti, plessi e zone di importanza storico culturale, parchi archeologici e relative strutture monumentali, ivi comprese gli impianti di archeologia sperimentale, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- f) promuovere, costituire, fondare e gestire musei e luoghi di cultura avvalendosi di studi, ricerche sul campo, acquisizioni e affidi di testimonianze culturali, materiali e immateriali, dell'uomo e dell'ambiente - in collaborazione con la comunità scientifica le soprintendenze - per favorirne la conoscenza e la fruizione presso il pubblico;
- g) sviluppare e organizzare in proprio, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti ed associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Archeoclub d'Italia, il Servizio di Vigilanza BB.CC. volontarie, per il rispetto delle norme a tutela dei beni culturali e ambientali, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- h) promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici dei beni culturali anche al fine migliorare la coesione sociale ed il benessere collettivo;
- i) promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dei sistemi territoriali delle regioni
- j) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

- k) produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- l) realizzare iniziative e campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini in difesa dei beni culturali, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente;
- m) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- n) gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con gli enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- o) stipula di convenzioni con le Scuole, le Università e le Aziende per lo svolgimento di attività quali: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), nelle classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori; stage e tirocini formativi per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro nell'ambito dei Beni Culturali, e l'inclusione Sociale e Culturale di soggetti deboli;
- p) svolgere attività di educazione ai beni culturali e ambientali per il mondo della scuola, attraverso iniziative e campagne divulgative per estendere la conoscenza dei siti d'interesse culturale;
- q) sostenere l'informazione, la divulgazione e la formazione permanente in favore degli adulti;
- r) promuovere esperienze associative fra i giovani in età scolastica, la loro partecipazione alla difesa dei beni culturali, favorendo il superamento di ogni forma di disagio minorile, di discriminazione sociale e culturale;
- s) promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni, le risorse culturali, artigianali e produttive e delle tradizioni; organizzare campi di volontariato finalizzati al recupero, al risanamento e valorizzazione di aree di interesse archeologico e culturale;
- t) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative musicali, in considerazione dello straordinario patrimonio artistico prodotto in questo campo dall'Italia, e nella convinzione che tale eredità, per le sue specifiche valenze cognitive, estetiche e sociali, debba essere ritenuta parte integrante dell'immenso patrimonio culturale e archeologico italiano. In particolare, l'azione di promozione, di tutela e di valorizzazione, dovrà svilupparsi nei confronti della musica prodotta in Italia, senza distinzione di genere, sia attraverso la proposta di autori e opere dimenticati, ma anche sollecitando nuove creazioni che, direttamente o indirettamente, facciano riferimento a tale patrimonio;
- u) promozione, sostegno e organizzazione di iniziative teatrali e cinematografiche finalizzate alla conoscenza, divulgazione e fruizione del patrimonio culturale locale, regionale, nazionale e universale;
- v) promuovere e gestire progetti di volontariato inerente il Servizio Civile Universale nonché formazione, prevenzione e intervento in emergenza in ambito di Protezione Civile;
- w) promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità culturale nei Paesi in via di sviluppo, anche con l'invio di personale destinato ad attuare progetti d'intervento per la formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- w) attivare e sostenere campagne internazionali in difesa dei beni culturali e ambientali;
- x) realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, sulla base di progetti sulla salvaguardia dei beni culturali e ambientali;
- y) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista della legge;
- z) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e normativi più idonei, impegnandosi nella sensibilizzazione sui temi della legalità nel campo dei beni culturali e ambientali;

aa) valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni culturali e ambientali, promovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità, la diffusione della cultura della legalità, la gestione di beni immobili sequestrati e/o confiscati;

ab) svolgere, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri soci, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali dell'organizzazione reticolare associativa.

3. Le attività di interesse generale potranno altresì essere svolte attraverso la condivisione di percorsi virtuosi, nel pieno spirito associativo, quali: raccolta fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; adesione alla costituzione di fondazioni, associazioni o associazioni temporanee tra soggetti giuridici similari, comunque volti al perseguimento degli scopi statutari. L'Associazione supporta la nascita e lo sviluppo di *start up* sociali e tecnologiche, *coworking* e *crowdfunding* a tematica inerente i beni culturali e ambientali, *spin off*, *fab lab* e *start up* nei settori della formazione e ricerca; stipula ove richiesto con enti pubblici e privati accordi e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività; compie attività che richiedono sovvenzionamenti, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, con delibera della Direzione Nazionale, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

4. L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017). I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7

ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito Decreto Ministeriale, attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale di cui all'art. 6 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale può essere assunta dal Consiglio Nazionale in forma ordinaria.

Art. 8

I VOLONTARI E L'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'Associazione Archeoclub d'Italia laddove nello svolgimento di proprie iniziative o attività non occasionali si avvalga di volontari, siano essi soci o non associati è tenuta ad iscrivere gli stessi in apposito registro.

2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dalla Direzione Nazionale, fatte salve le specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Archeoclub d'Italia aps per il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Capo I - GLI ASSOCIATI

ART. 9 SEDI E SOCI

1. Sono soci di Archeoclub d'Italia le persone fisiche italiane e straniere, residenti in Italia o all'estero che condividono il presente Statuto ed il Regolamento e le modalità e finalità associative mediante l'iscrizione annuale.
2. Le Sedi locali rappresentano la base associativa, devono essere composte da un numero minimo di 15 persone fisiche o da 3 associazioni di promozione sociale (APS) e, possono comprendere enti del terzo settore senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano nel numero superiori al 50% del totale dei soci costituiti come associazioni di promozione sociale. Le eventuali Sedi Estere rappresentano, in osservanza delle norme del presente Statuto e delle legislazioni in materia degli Stati ove si costituiscono, sedi locali dell'Archeoclub d'Italia.
3. Tutti i soci maggiorenni partecipano alle decisioni associative secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e possono essere eletti in tutti gli organismi associativi. Il voto può esprimersi anche tramite delega secondo le norme stabilite e nel rispetto di quanto specificatamente previsto dal Regolamento di attuazione fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'iscrizione si perfeziona con l'accettazione delle norme del presente Statuto, la sottoscrizione del Regolamento redatto ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e con il versamento della quota associativa annuale. Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. La domanda di ammissione del socio è presentata alla Direzione Nazionale per il tramite di ciascuna Sede locale. Ogni Sede locale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dei propri soci, trascorso il termine di 10 giorni la domanda si intende accolta. L'associato ha diritto di voto, trascorsi tre mesi dall'accoglimento della domanda di iscrizione.
6. La delibera della Sede Locale sul rigetto dell'ammissione a socio va comunicata alla Direzione Nazionale e al richiedente e annotata sul libro dei soci. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 10 giorni, specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni al Consiglio Nazionale, il quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.
7. La qualità di socio, si perde:
 - a) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;

b) per morosità e mancato rinnovo nel pagamento della quota associativa;

c) per esclusione.

8. Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali, coloro i quali siano stati esclusi dall'Associazione, salva la riammissione disposta dal Consiglio Nazionale, e coloro che abbiano tenuto comportamenti non socialmente corretti, così come specificato dall'art. 10, comma 2, lettera b).

9. Le esclusioni, anche a seguito di circostanziata e motivata segnalazione della Sede Locale, sono decise dalla Direzione Nazionale a maggioranza dei suoi membri dandone immediata comunicazione scritta alla Sede locale e al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione i soci che tengano condotte o comportamenti in contrasto coi principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie, delle delibere dell'Assemblea dei rappresentanti o che ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi sociali. Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncerà alla prima seduta utile.

10. In caso di comprovata urgenza, il Presidente Nazionale può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio, dandone contemporanea e dettagliata comunicazione scritta alla Direzione Nazionale, alla Sede e al socio sospeso. Tale decisione andrà discussa dal Consiglio Nazionale che dovrà riunirsi nei successivi trenta giorni ed eventualmente potrà deliberare e ratificare il provvedimento disciplinare. La Segreteria dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Sede locale e al socio escluso, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà in modo definitivo alla sua prima seduta utile.

11. I soci esclusi per morosità, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi pagando la quota associativa e gli arretrati non pagati.

12. La perdita, per qualunque causa, della qualifica di socio comporta in ogni caso l'automatica decadenza dalle cariche sociali alle quali siano state precedentemente eletti.

ART. 10

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i Soci hanno uguali diritti:

a) essere informati su tutte le attività e iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni realizzate dall'Associazione a livello nazionale e nelle sue articolazioni locali;

b) godere dell'elettorato attivo a passivo, ove previsto;

c) recedere dall'Associazione;

d) consultare i libri sociali e gli atti associativi secondo le modalità previste dal Regolamento associativo di accesso agli atti.

2. Hanno altresì l'obbligo di:

a) rispettare e far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi sociali;

b) mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati alla correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione oltre che al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente;

c) adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri.

3. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi è punita con l'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) censura;

d) sospensione dalle attività e dai diritti sociali;

e) esclusione.

4. Le sanzioni sono irrogate dagli organi statutariamente competenti, tenendo motivatamente conto della gravità della violazione, della sua incidenza sull'ordinato svolgimento della vita associativa, del danno anche d'immagine causato all'Associazione o ai suoi soci o dirigenti.

ART. 11 CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) giovani (dai 18 compiuti ai 28 anni);
- b) studenti universitari e di formazione superiore;
- c) ordinari;
- d) onorari;
- e) aggregati;
- f) sostenitori.

I soci giovani sono cittadini italiani o stranieri, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci studenti universitari e di formazione superiore, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari sono cittadini italiani o stranieri, essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Sono soci onorari, a vita e salvo loro rinuncia, i cittadini italiani e stranieri, i fondatori dell'Associazione, i Presidente uscenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo dei beni culturali e ambientali o abbiano illustrato la vita dell'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito all'Associazione un contributo fattivo a ragione delle loro conoscenze professionali o dei loro meriti civili; essi possono partecipare alla vita dell'Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci onorari sono designati dal Consiglio Nazionale che valuta le proposte anche sulla base di segnalazioni pervenute dalle Sedi Locali.

I soci aggregati sono le associazioni di promozione sociale (APS), compresi gli altri enti del terzo settore costituiti senza scopo di lucro, che abbiano finalità e scopi o che operino in attività compatibili e/o affini a quelli di Archeoclub d'Italia APS, godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'adesione degli enti associativi aggregati, avviene tramite la Sede Nazionale quando si verifica la previsione di cui all'art. 9, comma 2, o nel caso di singolo ente, tramite una Sede Locale già costituita e riconosciuta dall'Archeoclub d'Italia aps, a patto che non siano nel numero di iscritti superiori al 50% del totale dei soci della sede locale; in caso di adesione, l'ente del terzo settore inoltra la richiesta di adesione alla Sede Locale individuata e per conoscenza al Presidente Nazionale, allegando copia del verbale di adesione, copia del verbale di costituzione e statuto, elenco dei soci e nominativo del Presidente e/o Responsabile; la Sede Locale, esaminata l'istanza, verificata la coerenza con gli scopi associativi, attraverso decisione del Comitato Direttivo, invia, l'accettazione o il diniego motivato, tramite comunicazione all'Ente richiedente e al Presidente Nazionale; all'Ente aderente in sede di Assemblea dei Soci vengono attribuiti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti maggiorenni dichiarati al momento dell'adesione, 1 rappresentante ogni 20 iscritti e qualora il numero degli iscritti sia superiore a venti soci, viene espresso un rappresentante ogni multiplo di venti e comunque sino ad un massimo di cinque rappresentanti. In sede di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, l'esercizio del diritto di voto può essere comunque delegato con un massimo di due deleghe, attribuite ad eletti dalla medesima Sede aggregata.

I soci sostenitori sono i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale annua non inferiore a quella determinata dal Consiglio Nazionale; partecipano alla vita dell'Associazione e

danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Essi godono dell'elettorato attivo e passivo.

Capo II - IL LIVELLO NAZIONALE

ART. 12

ORGANI ASSOCIATIVI NAZIONALI

1. Gli organi nazionali di Archeoclub d'Italia sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) La Direzione Nazionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;
- g) l'Organo di controllo;
- h) il Revisore legale dei conti;
- i) il Collegio dei Proviviri.

2. Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno la durata di cinque anni, con possibilità di ricandidatura e/o rieleggibilità per altri due mandati consecutivi, per un massimo di quindici anni consecutivi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cariche di componenti dell'Organo di controllo, il Revisore legale dei Conti e per i componenti del Collegio dei Proviviri che durano in carica per la consiliatura corrente e possono essere rieletti.

4. Le cariche associative negli organi nazionali e locali dell'Associazione sono incompatibili con le cariche di: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro o Sottosegretario, componente della Camera dei Deputati, Senatore del Senato della Repubblica, Presidente o Assessore regionale, Presidente o Assessore provinciali e Città Metropolitana, Sindaco, Assessore o Consigliere del comune ove si colloca la Sede.

5. Le cariche associative negli organi nazionali e locali dell'Associazione sono altresì incompatibili con incarichi in partiti o organizzazioni politiche o sindacali.

6. L'incompatibilità di cui ai commi 4 e 5 determina l'ineleggibilità del socio, salvo che lo stesso non sia cessato dalla carica almeno quindici giorni prima delle elezioni.

7. Ove l'incompatibilità si determini dopo l'elezione, il socio decade dalla carica associativa, *ipso jure* e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l'incompatibilità.

8. Gli atti adottati dagli organi associativi con la partecipazione di eletti nelle condizioni d'incompatibilità di cui ai commi 4 e 5, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l'incompatibilità, sono nulli ai fini interni e non impegnano l'Associazione o la Sede nei confronti dei terzi. E' esclusa in ogni caso la prova di resistenza.

ART. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e del presente Statuto, può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutte le categorie dei soci di ogni Sede, ciascuno dei quali dispone di un solo voto, avente diritto all'elettorato attivo ed in regola con le quote sociali. I componenti dell'Assemblea dei Soci vengono eletti ogni anno a fine campagna associativa ed hanno validità per l'esercizio sociale in corso. Le Assemblee dei Soci possono essere effettuate anche in modalità *conference call* e le relative espressioni di voto possono

essere espresse tramite piattaforma informatica certificata ove è possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

2. Ogni Sede locale ha diritto ad esprimere un rappresentante all'Assemblea dei Soci. Qualora il numero degli iscritti della Sede sia superiore a venti soci, viene espresso un rappresentante ogni multiplo di venti. La elezione dei rappresentanti componenti delle Assemblee Nazionali dei Soci viene definita dal Regolamento di attuazione.

3. In sede di convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, l'esercizio del diritto di voto può essere comunque delegato con un massimo di due deleghe, attribuite ad eletti dalla medesima Sede o da altre sedi in ambito regionale.

4. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega, della metà più uno dei rappresentanti; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci rappresentanti presenti personalmente o per delega. Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. L'espressione del voto su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea dei Soci, avviene secondo il Regolamento di esecuzione le cui modalità garantiscano:

a) la notifica dell'indizione del voto e il relativo ordine del giorno;

b) la convocazione dei soci rappresentanti che partecipano personalmente anche muniti di eventuali deleghe;

c) la segretezza del voto.

5. L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta due volte l'anno dal Presidente e precisamente entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, nonché entro tre mesi dalla scadenza degli organi sociali elettivi.

6. Alle Assemblee ordinarie dei soci convocate per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo non possono essere eletti rappresentanti il Presidente Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale e i Coordinatori Regionali, i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti, che partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

7. L'Assemblea ordinaria dei Soci, è convocata in caso di dimissioni anticipate o di decadenza dei componenti degli organi associativi, che ne impedisca il funzionamento, per la ricostituzione degli organi entro tre mesi dal momento in cui il funzionamento è divenuto impossibile.

8. All'Assemblea ordinaria dei soci convocata per la elezione degli organi associativi non è applicabile alcuna incompatibilità.

9. L'Assemblea ordinaria dei soci convocata per la elezione degli organi associativi:

a) determina gli indirizzi di politica generale e indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;

b) elegge dieci Consiglieri nazionali, i componenti il Collegio dei Probiviri, ad eccezione della Direzione Nazionale e del Presidente Nazionale eletti dal Consiglio Nazionale; i Consiglieri Rappresentanti Regionali, vengono eletti dai Soci della regione. Ove in una regione non siano presenti almeno tre sedi locali, il Presidente Nazionale in occasione del rinnovo del Consiglio Nazionale, aumenta il numero dei seggi disponibili per i Consiglieri nazionali. Se nel corso della consiliatura vengono costituite nella regione almeno tre Sedi locali, il Consiglio Nazionale provvede ad indire l'Assemblea regionale dei soci delle Sedi Locali per l'elezione del Rappresentante regionale. Le Sedi Estere partecipano esclusivamente alla elezione dei Consiglieri Nazionali. La regolamentazione delle elezioni degli organi associativi verrà definita in sede di Regolamento di attuazione.

10. L'Assemblea straordinaria dei soci è indetta dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un decimo dei soci rappresentanti che godono dell'elettorato attivo e passivo.

11. All'Assemblea straordinaria dei soci non possono essere eletti rappresentanti il Presidente Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale e i Rappresentanti Regionali e del Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri che partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

12. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche allo Statuto nei modi previsti dall'articolo 34;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dall'articolo 33;
- c) delibera su qualsiasi questione associativa sottoposta dal Presidente.

ART. 14

IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è composto da trenta Consiglieri di cui venti Consiglieri rappresentanti regionali eletti ai sensi dell'art. 26 e dieci Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.13, secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Non sussistono differenze di funzioni e poteri tra i Consiglieri Nazionali e i Consiglieri Rappresentanti Regionali.

2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Le riunioni del Consiglio Nazionale, effettuate anche in modalità *conference call*, sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, il Consiglio Nazionale è valido qualunque sia il numero dei componenti presenti. Sia in prima, sia in seconda convocazione, il Consiglio Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. Il Consiglio Nazionale:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente dell'Archeoclub d'Italia e un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, ovvero se delegato dallo stesso;
- b) nomina nel proprio ambito i membri della Direzione Nazionale;
- c) nomina tra i soci un Tesoriere e il Segretario Generale;
- d) ratifica la nomina dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti proposta dal Presidente o da altro componente il Consiglio Nazionale;
- e) ai sensi dell'art. 29 e 30 del presente Statuto, adempie a quanto di propria competenza;
- f) predispone il programma associativo in base agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea dei Soci, proponendo iniziative a carattere nazionale, interregionale e regionale in accordo con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico e delle strutture specialistiche;
- g) determina l'importo delle quote annue dovute dalle singole categorie di soci;
- h) approva e modifica i Regolamenti di attuazione ed esecuzione del presente Statuto predisposto dalla Direzione Nazionale;
- i) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci;
- l) propone all'Assemblea dei soci rappresentanti le modifiche allo Statuto sociale o approva le integrazioni e/o modifiche allo Statuto sociale nei casi previsti dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- m) discute ed adotta i provvedimenti di urgenza emanati dal Presidente di cui all'art. 9 e su proposta della Direzione Nazionale, le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura nei confronti di soci che non rispettino le norme del presente Statuto;
- n) dispone la riammissione del socio colpito dai provvedimenti disciplinari;
- o) accerta la decadenza del socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 comma 8 e 9;
- p) attribuisce la qualifica di socio onorario;
- q) dispone il commissariamento delle Sedi locali nei seguenti casi:
 - quando gli Organi direttivi locali non riescano ad assicurare l'ordinato svolgimento della vita associativa;

- quando siano cessati gli Organi direttivi delle Sedi locali e non sia stata indetta l'Assemblea per il rinnovo delle cariche nei tempi previsti dallo Statuto;
- quando sussistano violazioni allo Statuto al Regolamento o agli indirizzi dettati dagli Organi associativi;
- r) all'unanimità può nominare, in soprannumero, un massimo di tre personalità del settore dei beni e delle attività culturali che abbiano dato lustro alla Nazione o all'Associazione che assumono la qualifica di Consiglieri Nazionali con funzioni consultive, senza diritto di voto e sino al termine della consiliatura;
- s) alla scadenza del mandato del Presidente Nazionale, su proposta di almeno due terzi dei suoi componenti, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile, e in considerazione dei suoi meriti associativi o scientifici, il titolo onorifico di "Presidente onorario". Egli è socio onorario vitalizio dell'Associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la deliberazione della Direzione Nazionale.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
 - b) nomina a suo insindacabile giudizio il Segretario Generale;
 - c) propone al Consiglio Nazionale i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
 - d) soppintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
 - e) indice le elezioni nazionali e regionali.
3. Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale o della Direzione Nazionale secondo la competenza, nella prima seduta utile.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, anche non occasionale o temporaneo, è sostituito dal Vice-Presidente. Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento ovvero se delegato dallo stesso;
5. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato ovvero sino alla eventuale revoca disposta dal Collegio dei Probiviri.
6. A supporto del programma associativo, il Presidente Nazionale propone alla Direzione Nazionale la eventuale costituzione del Comitato tecnico- scientifico e di Strutture specialistiche.

ART. 16

LA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è l'organo di governo dell'Associazione ed è costituito dal Presidente, dal Vice presidente, dal Tesoriere, dal Segretario Generale e da tre Consiglieri.
2. La Direzione Nazionale ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Nazionale e di promuovere nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
3. La Direzione Nazionale inoltre:
 - a) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, esercitando tutti i necessari poteri sostitutivi nella gestione dell'Associazione qualora non specificatamente individuati nel presente Statuto;
 - b) delibera su proposta del Presidente Nazionale la eventuale costituzione del Comitato tecnico-scientifico e di Strutture specialistiche;

- c) predisporre, sulla base dei documenti contabili forniti dal Tesoriere, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di soci;
 - d) approva la costituzione delle nuove Sedi locali;
 - e) nomina, nelle regioni con meno di tre sedi locali regolarmente costituite, un proprio rappresentante residente nella medesima regione, con apposito atto che disciplinerà competenze e compiti ed in particolare: monitora le attività e promuove la costituzione delle sedi locali; convoca le Sedi locali della regione con almeno due assemblee generali annue nonché periodiche riunioni anche di tipo comprensoriale; su mandato del Presidente Nazionale, per gli affari riguardanti direttamente la Sede Centrale, riveste la posizione di rappresentante secondo le direttive impartite dal Presidente nazionale;
 - f) su proposta di un Coordinatore Regionale o Presidente di Sede locale, qualora se ne ravvisino motivate necessità e opportunità utili al conseguimento degli scopi sociali, può autorizzare previa regolamentazione, in comuni sprovvisti di sede Archeoclub, proprie Delegazioni tramite residenti iscritti alla sede proponente. I Soci componenti la Delegazione esercitano tutti i diritti statutari esclusivamente nella sede ove sono iscritti;
 - f) predisporre il Regolamento di attuazione ed esecuzione del presente Statuto e ogni altro Regolamento necessario alla vita associativa e lo sottopone per l'approvazione al Consiglio Nazionale.
4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente quando occorre o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 5. Le riunioni della Direzione Nazionale, effettuate anche in modalità *conference call*, sono valide quando vi sia la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto al voto.
 6. La Direzione Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.
 7. I componenti della Direzione Nazionale sono tenuti ad assicurare la presenza in caso di convocazione, decadono, su provvedimento esplicito del Presidente Nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate. Tale decadenza comporta la surroga con altro componente che viene eletto nella prima riunione del Consiglio Nazionale.
 8. La Direzione Nazionale è titolare dell'azione disciplinare. Dispone la chiusura di Sedi locali il cui operato non risponda alle finalità e agli scopi dell'Associazione, di quelle non più attive da almeno un anno; di quelle che abbiano violato le norme dello Statuto o del Regolamento o gli indirizzi dettati dagli Organi associativi nazionali.
 9. Su proposta del Presidente irroga le sanzioni di cui all'art. 10 comma 3.

ART. 17

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili, nel rispetto delle normative fiscali e tributarie.
2. Predisporre, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione, secondo le indicazioni della Direzione Nazionale, avendo disponibilità di ogni dato di spesa e di ingresso necessario per adempiere.
3. Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il Tesoriere può avvalersi di consulenti con il consenso e l'autorizzazione della Direzione Nazionale.
4. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dalla Direzione Nazionale.
5. Il Tesoriere è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa economale dell'Associazione.

ART. 18

IL SEGRETARIO GENERALE

1 Il Segretario Generale esercita le sue funzioni e compiti a titolo esclusivamente gratuito salvo il riconoscimento di rimborsi spese, regolarmente documentati con approvazione del Presidente.

2. Il Segretario Generale ha la direzione del personale assunto presso la Sede centrale; coordina l'attività dei soci collaboratori o incaricati; è responsabile della redazione, della conservazione e pubblicazione dei verbali delle riunioni della Direzione Nazionale, Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Soci; provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci; esegue le convocazioni delle riunioni della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea dei Soci, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente; mantiene i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione; coordina l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione; cura l'archivio dell'Associazione, la conservazione e aggiornamento della biblioteca della sede nazionale; è responsabile dell'accesso agli atti; può essere delegato dal Presidente alla firma di specifici atti amministrativi ritenuti necessari.

ART. 19

L'ORGANO DI CONTROLLO

Il Presidente o un componente il Consiglio Nazionale propone, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la nomina di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale; qualora il Consiglio Nazionale deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente individuati tra i Soci. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. Qualora il Consiglio Nazionale si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti individuati tra i Soci iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. In entrambi i casi, che sia organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del Codice Civile in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto precipuamente incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere notizie agli amministratori dell'Associazione circa l'andamento delle operazioni sociali o intorno a determinati affari. L'Organo di controllo siede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.

ART. 20

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Presidente propone al Consiglio Nazionale, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la nomina un Revisore Legale dei conti individuato tra i Soci o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Il Revisore Legale dei conti può coincidere con l'Organo di Controllo. Il Revisore Legale dei conti, qualora nominato, dura in carica per cinque esercizi e può essere rieletto. Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell'associazione, di esaminare in via preliminare i suoi bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento ai medesimi. Il Revisore Legale dei conti ha altresì facoltà di partecipare alle riunioni della Direzione, sia pure

senza diritto di voto. L'eventuale attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da appositi verbali, riportati in un libro delle sue adunanze, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci. Il Revisore Legale dei conti siede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.

ART. 21

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo di giustizia interna dell'Associazione e ha competenza sugli organi nazionali e territoriali, sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione di tutte le norme statutarie e regolamentari e sull'applicazione delle relative sanzioni disciplinari. Ove richiesto esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme statutarie.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice-Presidente.
3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.
4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa nazionale.
5. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.
6. Il Collegio risiede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza, della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.
7. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.

Capo III - IL LIVELLO TERRITORIALE

ART. 22

ORGANI TERRITORIALI

1. Gli organi territoriali di Archeoclub d'Italia sono:
 - a) le Sedi Locali o Estere, costituite da Soci che eleggono un Presidente, un Tesoriere, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
 - b) il Comitato Regionale, costituito dal Consigliere Rappresentante Regionale e da soci rappresentanti eletti dalle sedi.
2. Tutte le cariche associative territoriali sono elettive, gratuite e hanno la durata di cinque anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi per un massimo di quindici anni consecutivi. Gli Statuti delle singole sedi locali possono prevedere una durata inferiore del singolo mandato, fermo restando il divieto di riconferma oltre il terzo mandato consecutivo.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cariche di componenti l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti che durano in carico una sola consiliatura e possono essere rieletti.
4. L'organizzazione interna delle Sedi locali o Estere che disciplina le cariche associative, gli organi di governo e di controllo, le incompatibilità, ineleggibilità, le modalità di partecipazione alla vita associativa, sono riportate nello Statuto di ciascuna sede e devono risultare conformi agli indirizzi generali e ai principi fondamentali dell'Archeoclub d'Italia, nel rispetto delle norme che regolano le attività degli enti del terzo settore.
5. L'organizzazione interna e il numero dei componenti dei Comitati Regionali vengono definiti nel Regolamento di attuazione.
6. Le Sedi Locali o Estere sono dotate di propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e pertanto rispondono in proprio di qualsiasi obbligazione assunta verso terzi,

ovvero scaturenti da accordi stipulati nell'ambito di procedure di negoziazione assistita o di mediazione nonché da provvedimenti giudiziari o da giudizi che i medesimi hanno subito ovvero intrapreso, anche in rappresentanza di Archeoclub d'Italia Nazionale, ovvero da fatti illeciti.

7. I Comitati Regionali, avendo compiti di coordinamento e promozione dell'Associazione nella regione di competenza, sono privi di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

ART. 23

LE SEDI E ASSEMBLEE

1. Le Sedi locali e le eventuali Sedi Estere costituiscono l'articolazione periferica dell'Associazione, dotate di Statuto-tipo a quello nazionale, codice fiscale e/o partita iva (ove richiesta), in autonomia da quello nazionale.

2. Le Sedi, nell'ambito e nel rispetto degli scopi statutari e delle direttive di politica associativa stabilite dall'Assemblea dei rappresentanti, dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione Nazionale, hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base locale.

3. Le Sedi sono costituite con un numero minimo di 15 soci aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Qualora tale numero non venisse raggiunto, si riconosce l'iscrizione "di sede in formazione" per un anno con un numero minimo di 7 soci effettivi. Durante tale periodo, la Sede non gode della rappresentanza elettorale di cui all'art. 13 comma 2. I soci aderenti, alla "sede in formazione", per il godimento dell'elettorato attivo e passivo, possono aggregarsi ad altra sede, previa comunicazione alla Direzione Nazionale. La Direzione Nazionale può autorizzare altresì la costituzione di Sedi comprensoriali aventi competenza su più comuni limitrofi oltre ad altre forme e modalità di coordinamento, aggregazione o cooperazione tra le Sedi sul territorio.

4. Le Sedi ricevono le domande di Associazione raccogliendo la quota associativa Nazionale.

5. Le Sedi trasmettono alla Sede Nazionale l'elenco dei soci versando contestualmente la quota associativa annualmente definita dal Consiglio Nazionale, a garanzia anche dell'obbligo assicurativo di ogni singolo socio.

6. Le Sedi possono richiedere, all'atto dell'iscrizione e dei rinnovi, per le proprie esigenze organizzative, contributi aggiuntivi che rimangono comunque distinti dalle quote sociali.

7. Le Sedi sono tenute a redigere ed approvare un bilancio preventivo e un conto consuntivo come richiesto dalla normativa e dalle disposizioni degli enti del terzo settore.

8. Le Sedi dispongono di patrimonio autonomo e non possono impegnare la responsabilità civile o amministrativa di Archeoclub d'Italia.

9. L'Assemblea dei soci della Sede è composta da tutte le categorie dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo; nei casi in cui venga espressamente richiesta dalla metà dei soci.

10. L'Assemblea elegge tra i propri soci, ogni cinque anni, il Consiglio Direttivo e deve essere convocato a tale scopo dal Presidente o, in caso di sua inerzia, dal Presidente Nazionale, entro tre mesi dalla scadenza del mandato o dalle dimissioni o decadenza del Consiglio.

11. L'Assemblea elegge tra i propri soci i rappresentanti all'Assemblea Nazionale dei Soci secondo le norme stabilite nel Regolamento di attuazione.

12. In caso di estinzione o scioglimento della Sede locale, il patrimonio residuo è devoluto all'Archeoclub d'Italia aps nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24

IL PRESIDENTE DELLA SEDE

1. Il Presidente della Sede locale o Estera ne ha la rappresentanza nei limiti dell'autonomia prevista dallo Statuto e dal Regolamento e dal codice civile.

2. Il Presidente della Sede può essere autorizzato dal Presidente dell'Archeoclub d'Italia a rappresentarlo, previa comunicazione al Consigliere Coordinatore Regionale, in nome dell'Associazione, presso Autorità locali o in manifestazioni a carattere locale.
3. Salva l'applicazione del comma 2, in nessun caso il Presidente locale può agire in nome e per conto dell'Archeoclub d'Italia né rappresentarlo in alcun modo.
4. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato ovvero sino all'eventuale esclusione quale socio disposta dal Collegio dei Proviviri, nei casi e secondo le procedure previste dal presente Statuto e regolamento.

ART. 25

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDE

1. Il Consiglio Direttivo della Sede Locale o Estera, eletto dai soci che godono dell'elettorato attivo, iscritti tramite la Sede, attua lo scopo istituzionale dell'Associazione nell'ambito locale o estero.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) è l'organo di governo della Sede nei limiti dell'autonomia a essa attribuita;
 - b) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento della Sede assumendone le responsabilità giuridiche conseguenti.
3. Lo Statuto della Sede stabilisce un numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo locale, in relazione al numero degli iscritti, nonché funzioni, incarichi e responsabilità dei consiglieri eletti.

ART. 26

LA STRUTTURA TERRITORIALE REGIONALE

1. Le sedi locali di una medesima regione costituiscono una struttura territoriale regionale composta da un Comitato Regionale e da un Consigliere Rappresentante Regionale.
2. La elezione del Consigliere Rappresentante Regionale, avviene in contemporanea alla convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci per il rinnovo degli organi.
3. I Comitato regionale sarà composto da rappresentanti delle sedi locali regionali individuati secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione, nel rispetto dei principi inderogabili di democraticità ed elettività delle cariche sociali. In nessun caso è possibile il ricorso alla cooptazione dei membri del Comitato regionale e qualunque disposizione regolamentare in tal senso è nulla e inefficace. Nel caso di comprovate necessità i membri sostitutivi e/o aggiuntivi del Comitato Regionale dovranno essere chiamati secondo l'ordine dei primi non eletti dell'ultima votazione. Il Comitato Regionale non è struttura autonoma dal punto di giuridico, amministrativo e patrimoniale.
4. I rappresentanti delle Sedi locali concorrono alla elezione del Consigliere Rappresentante Regionale e dei componenti il Comitato regionale delle regioni che hanno almeno tre Sedi locali regolarmente costituite.
5. In caso di dimissioni, morte o decadenza del Consigliere Rappresentante Regionale, il Presidente nazionale indice nuove elezioni regionali entro non oltre trenta giorni dal verificarsi della causa.

ART. 27

IL CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE REGIONALE

1. Il Consigliere Rappresentante Regionale, oltre alle funzioni di Consigliere nazionale:
 - a) ha l'obbligo, all'atto dell'insediamento, di presentare un programma annuale da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale, di indire entro sessanta giorni l'elezione del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale.

- b) monitora le attività e promuove unitamente al Comitato Regionale la costituzione delle sedi locali;
 - c) invia alla Presidenza Nazionale, le convocazioni del Comitato regionale e i relativi verbali delle riunioni;
 - d) convoca le Sedi locali della regione con almeno due assemblee generali annue nonché periodiche riunioni anche di tipo comprensoriale;
 - e) su mandato del Presidente Nazionale, per gli affari riguardanti direttamente la Sede Centrale, riveste la posizione di rappresentante secondo le direttive impartite dal Presidente nazionale.
2. Salva l'applicazione del comma 1, lettera e), in nessun caso il Consigliere Rappresentante Regionale può agire in nome e per conto dell'Archeoclub d'Italia né rappresentarlo in alcun modo.

ART. 28

IL COMITATO REGIONALE

1. Il Consigliere Rappresentante Regionale svolge le funzioni di Coordinatore del Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale, fornisce al Consigliere Rappresentante Regionale, supporto e collaborazione per lo svolgimento delle sue funzioni; coadiuva il Consigliere Rappresentante Regionale nelle funzioni di coordinamento delle Sedi locali e nell'organizzazione di attività che coinvolgano collettivamente le Sedi locali della regione.
3. Nelle elezioni dei Comitati Regionali dovrà comunque essere garantita una equa rappresentanza territoriale.
4. Alle riunioni del Comitato Regionale possono partecipare di diritto i Consiglieri Nazionali, nonché un Consigliere Nazionale all'uopo delegato dal Presidente Nazionale, tutti senza diritto di voto.

Capo IV - STRUTTURE ASSOCIATIVE NAZIONALI

ART. 29

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Presidente propone al Consiglio Nazionale, qualora l'Associazione a supporto alle attività associative intenda avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico, la sua istituzione. Il Comitato Tecnico-Scientifico agisce in piena autonomia scientifica e professionale, in coerenza con gli scopi statutari e le linee di politica dei beni culturali e ambientali deliberate dall'Associazione, costituito da un numero massimo di dieci membri, dotato di ampia autonomia operativa ed è composto da docenti universitari, studiosi, professionisti e personalità che si sono distinti per le competenze professionali nei settori dei beni culturali e ambientali.
2. Il Comitato Tecnico-Scientifico si compone di un coordinamento operativo composto da un Direttore Tecnico - Scientifico, un Segretario, e da Consiglieri componenti il Comitato, designati, su proposta del Presidente, dalla Direzione Nazionale, la cui nomina viene sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale. Il Comitato si riunisce, anche non in seduta plenaria, su convocazione del Presidente del Comitato stesso, effettuata almeno dieci giorni prima della data stabilita. Al Comitato può essere affidata anche la predisposizione per la pubblicazione di riviste scientifiche e/o didattiche dell'Archeoclub d'Italia aps.
3. Il Comitato Scientifico in qualità di organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione, assiste l'Associazione nella: definizione della politica culturale; sottopone alla Direzione Nazionale per l'approvazione la selezione dei progetti di ricerca, delle attività culturali nel perseguimento degli scopi statutari; ricerca i finanziamenti in linea con i presupposti europei per la realizzazione delle iniziative scelte; acquisisce pareri e giudizi qualificati sotto il profilo

scientifico in merito alle implicazioni delle predette iniziative, progetti e collaborazioni; ha la supervisione scientifica su tutti i progetti dell'Associazione. Inoltre, valuta la correttezza scientifica degli elaborati aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione. Tutte le pubblicazioni editoriali con marchio Archeoclub d'Italia aps ovvero con patrocinio, e tutti i documenti da pubblicare a cura dell'Associazione (articoli, presentazioni a congressi e analoghi) aventi contenuto scientifico, sono sottoposti dalla Direzione Nazionale e dalle Sedi Locali, per tramite della Direzione Nazionale, al Comitato Tecnico-Scientifico, per il relativo parere.

4. Il Comitato Tecnico- Scientifico si dota di un proprio regolamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

5. Il Comitato Tecnico- Scientifico ha la durata di una consiliatura. Alla scadenza i componenti possono essere riconfermati. E' facoltà della Direzione Nazionale revocare le cariche in qualsiasi momento.

6. I Membri del Comitato Tecnico-Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per le riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire. La Direzione Nazionale può stabilire un rimborso spese in proporzione alle attività progettuali svolte dal Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 30

LE STRUTTURE SPECIALISTICHE

1. Il Presidente propone al Consiglio Nazionale, qualora l'Associazione a supporto alle attività associative intenda avvalersi di Strutture Specialistiche, la loro istituzione. Le Strutture Specialistiche, costituite in Dipartimenti, vengono individuate nell'ambito di settori di interesse di cui all'art. 1, art. 6, art. 7 del presente Statuto.

2. La struttura specialistica, finalizzata all'attuazione di cui al comma 1, oltre al proprio logo, riporta nella sua identificazione specifica il logo di Archeoclub d'Italia aps. Si configura come organismo strumentale dell'Associazione con un comitato di gestione dotato di ampia autonomia operativa.

3. Il Comitato di Gestione di ogni struttura o Dipartimento si compone di un Responsabile, un Direttore Tecnico ed un Direttore Scientifico, nonché di almeno altri due componenti, scelti dal Consiglio Nazionale, che abbiano specifica e comprovata esperienza nel settore di competenza.

4. Il Responsabile del comitato di gestione viene nominato dal Presidente Nazionale ed è da questi delegato per la materia di competenza della struttura specialistica. Il Responsabile delegato del Comitato di gestione, individua il Direttore Tecnico ed il Direttore Scientifico, scelti tra Soci, proponendone la ratifica e la nomina al Presidente Nazionale che delibera in proposito, sentito il Consiglio Nazionale. Nella stessa seduta il Consiglio Nazionale sceglie e nomina anche due componenti del Comitato di gestione individuati tra soci esperti, nell'ambito associativo. Il Responsabile della struttura specialistica è tenuto a fornire periodicamente (almeno due volte l'anno) al Consiglio Nazionale, una relazione informativa sulle attività della struttura e sui progetti in corso.

5. Il Comitato di Gestione di ciascuna struttura specialistica dispone autonomamente di risorse proprie per le attività economiche di Progetto ed è in tal senso obbligato alla tenuta di una contabilità interna finalizzata al controllo della gestione economica della struttura.

6. Il Responsabile della struttura ed il Comitato di gestione rispondono direttamente delle obbligazioni assunte per incarichi e progettazioni, nelle forme previste dagli ordinamenti e disposizioni di legge. Per specifici incarichi la struttura si può dotare di identificativo fiscale diverso da quello dell'Archeoclub d'Italia.

7. Per l'attività di progettazione o gestione della struttura specialistica è consentita l'assunzione diretta o indiretta di personale ai sensi dell'art.16 del Codice del Terzo Settore. Il Comitato di gestione svolge a titolo gratuito le proprie attività con esclusione di forme di remunerazione, distribuzione di stipendi o salari, utili derivanti dalle attività. E' consentito il solo rimborso spese a presentazione di giustificativi di spesa o fatture.

8. La gestione economica annuale della Struttura Specialistica non deve comportare oneri per l'Associazione che può comunque deliberare nell'ambito del Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, singoli, giustificati, contributi economici. Le attività economiche della Struttura Specialistica si chiudono annualmente a pareggio. Gli eventuali utili derivanti dai progetti conclusi, vengono trasferiti alla Sede Nazionale sotto forma di erogazione liberale.

9. Le strutture specialistiche possono collaborare e/o supportare le Sedi locali, adottando protocolli d'intesa finalizzati a realizzare progetti Comunitari, Nazionali, Regionali e/o Locali, che prevedono particolari competenze nello svolgimento delle attività.

Titolo III - LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, RISORSE, CONTABILITA' E BILANCIO

ART. 31

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro dei Soci;

b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee Nazionali dei Soci, del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale;

c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, il Revisore legale dei conti e del Collegio dei Probiviri;

d) il libro di prima nota cassa;

e) i libri contabili previsti dalla normativa vigente.

2. L'Associazione deve altresì tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. I libri di cui di al comma 1 lettere a) b) sono tenuti a cura del Segretario Generale. I libri di cui al comma 1 lettere c) d) e) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa specifica istanza da inoltrare al Segretario Generale che deve fornire riscontro nei successivi quindici giorni.. L'accesso per l'esame dovrà essere garantito entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Per le formalità del procedimento si rimanda alle modalità stabilite dal Regolamento di accesso agli atti.

ART. 32

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea dei Soci approva il Bilancio consuntivo, entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno. Approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre. Il Bilancio consuntivo viene redatto secondo le indicazioni di cui al D.lgs. n. 117/2017. Viene fatta salva ogni altra diversa disposizione normativa in materia.

2. Il Tesoriere può predisporre anche il Bilancio Sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il Bilancio consuntivo viene presentato dalla Direzione Nazionale per il tramite del Tesoriere all'Assemblea dei Soci per la sua discussione e approvazione.

4. Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea dei Soci convocata per la sua approvazione. Verrà messo a disposizione di ogni socio tramite il sito istituzionale. Una volta approvato, il Bilancio rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono.

ART. 33
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL
PATRIMONIO

1. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e alla destinazione del patrimonio di Archeoclub d'Italia nazionale dovrà essere presa dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti. In caso di scioglimento e/o estinzione, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia e nello specifico dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e/o riserve al socio. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale nè la restituzione della quota associativa.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto, secondo le modalità stabilite dall'art. 13, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza di almeno tre quarti dei rappresentati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Laddove si verifichi la necessità di conformare, modificare e/o adeguare lo Statuto approvato, ad obblighi legislativi successivi, ovvero risulti necessario un adeguamento statutario formale, che possano comportare la mancata registrazione dello Statuto presso le competenti Autorità", è consentito, in via eccezionale, il ricorso a disciplinare le competenze dell'Assemblea dei soci anche in deroga a quanto stabilito al comma 1, come consentito dell'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
3. Le eventuali modifiche statutarie, di competenza dell'Assemblea, nei casi particolari di cui al comma 2, sempre nel rispetto del principio di democraticità, nei limiti dell'articolo 25 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., possono essere proposte dalla Direzione Nazionale e approvate dal Consiglio Nazionale. Tale previsione semplificata da adottare solo per modifiche e adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti a norme di legge inderogabili per il Terzo Settore, indispensabili per il riconoscimento e/o la permanenza dell'Associazione nei Registri nazionali delle APS/ETS o comunque denominati, non incide sulla natura, finalità e scopi dell'Associazione, ma è posta a garanzia dell'Associazione stessa, a tutela della continuità ed efficienza della vita associativa.

ART. 35
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE

La Direzione Nazionale predisponde lo schema dei Regolamenti di attuazione ed esecuzione al presente Statuto da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Nazionale su qualunque disposizione resa necessaria per l'attuazione dello Statuto.

ART. 36
FONTI NORMATIVE

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalle norme del Codice del Terzo Settore, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

ART. 37
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data della decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso Decreto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott. Pietro Antonio Cirigliano



IL PRESIDENTE NAZIONALE

dott. Rosario Santanatasio

